Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 12 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1276.

Disposizioni penali per la durata dello stato di guerra in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44, primo comma, del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque in Libia, ivi compreso il territorio del Sahara libico, al fine di porle in circolazione, forma in tutto o in parte false tessere annonarie, è punito con la reclusione da tre a venti anni e con la multa da lire cinquemila a cinquantamila.

La stessa pena si applica quando la contraffazione riguarda altri documenti prescritti dall'autorità per la distribuzione o per il prelievo delle merci.

Se i fatti preveduti nei commi precedenti rivestono particolare gravità, si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene anzidette si applicano anche a chi, senza essere concorso nella contraffazione, mette in circolazione o detiene al fine di porli in circolazione i suddetti documenti contraffatti.

Art. 2.

Chiunque acquista allo scopo di farne commercio tessere o altri documenti rilasciati dall'autorità per la distribuzione o per il prelievo delle merci, è punito con la reclusione da quattro mesi a quattro anni e con la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto riveste particolare gravità, si applica la reclusione da quattro a venti anni e la multa da lire cinquemila a cinquantamila.

Art. 3.

Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità è punito con la reclusione da cinque a venticinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia di guerra della Libia.

Art. 4.

La pena per i delitti preveduti dal Codice penale è raddoppiata quando sono commessi con abuso della qualità di addetto ad uffici o servizi gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione delle merci ovvero con abuso della qualità di persona incaricata di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione delle merci.

Art. 5.

Se il delitto preveduto dall'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1941-XX, n. 1369, è commesso da alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente con abuso della sua qualità si applica la reclusione da quattro a venti anni e la multa non inferiore a lire cinquemila.

Quando il fatto riveste particolare gravità si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la pena di morte.

Art. 7.

Le pene stabilite dal Codice penale per i delitti di falsità in atti sono raddoppiate quando il fatto è commesso su tessere o altri documenti consegnati agli interessati per la distribuzione o per il prelievo delle merci.

Art. 8.

Le pene stabilite dal Codice penale per i delitti contro il patrimonio sono raddoppiate quando il fatto è commesso su tessere o altri documenti prescritti per la distribuzione o per il prelievo delle merci.

Art. 9.

Le pene stabilite dal Codice penale per i delitti di malversazione, di violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza sono triplicate quando i delitti stessi hanno per oggetto pacchi o corrispondenza inviati a militari od a prigionieri di guerra, o dai medesimi spediti.

Art. 10.

Per i delitti preveduti dalle disposizioni precedenti non è ammessa la concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 11.

I delitti preveduti dagli articoli 1, secondo capoverso, 3, 5 e 6 sono di competenza del Tribunale militare di guerra presso il Comando superiore Forze armate dell'Africa settentrionale.

Inoltre sono di competenza del medesimo Tribunale tutti i delitti punibili, per effetto delle circostanze aggravanti prevedute dalle disposizioni precedenti, con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni.

Per i reati indicati nel presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 31 ottobre 1941-XX, n. 1369.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — VIDUSSONI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 16 — MANCINI

REGIO DECRETO 17 luglio 1942-XX, n. 1277.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ines Maugini Colombo », con sede in Verona.

N. 1277. R. decreto 17 luglio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la Fondazione « Ines Maugini Colombo », con sede in Verona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1278.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 1278. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di 269 libri e di un gruppo di fascicoli di pubblicazioni periodiche, del valore complessivo di L. 34.060, disposta in suo favore dal senatore prof. comm. Paolo Vinassa de Regny, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 22 aprile 1941-XIX, perchè vengano destinati all'Istituto di geologia dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1279.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 1279. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 13.122,15, disposta in suo favore dal sig. avv. cav. Ettore Magni, nella sua qualità di presidente del Comitato per le onoranze al prof. Giovanni Martinelli, con atto pubblico in data 15 maggio 1910, per l'istituzione di due premi da intitolarsi al nome del prof. Giovanni Martinelli e da conferirsi a studenti della Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo ferrarese.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 ottobre 1942-XXI.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1942-XX, col quale fu ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;

Ritenuto che occorre integrare il Consiglio stesso con la nomina di un componente da designarsi dal Ministro per l'interno;

Ritenuto che a tale carica è stato proposto il dottore Antonio Le Pera, prefetto del Regno;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente approvato con R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 665;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il dott. Antonio Le Pera, prefetto del Regno, presidente degli Ospedali riuniti di Roma, è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

(4212) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 novembre 1942-XXI.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Monteforte Cilento, in liquidazione, con sede in Monteforte Cilento (Salerno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 12 agosto 1941-XIX, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il dott. Errico Granato è stato nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Monteforte Cilento, avente sede nel comune di Monteforte Cilento (Salerno);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Granato;

Decreta:

Il dott. Luigi Bergamo fu Oreste è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Monteforte Cilento, con sede nel comune di Monteforte Cilento (Salerno), in sostituzione del dott. Errico Granato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1942-XXI

(4199) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 novembre 1942-XXI.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il proprio decreto 21 febbraio 1940-XVIII con il quale venne disposta la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, per il quadriennio 1940-1944;

Veduto l'art. 7 dello statuto dell'anzidetto Istituto approvato con R. decreto 21 aprile 1937-XV, n. 644;
Considerato che il comm. avv. Dino Gusatti Bonsembiante, Consigliere nazionale, ha presentato le sue dimissioni dalla carica di componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista dal comma 2° dell'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Sentito il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

Il cav. avv. Ugo Della Bernardina di Giacomo è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, in sostituzione del Consigliere nazionale comm. avvocato Dino Gusatti Bonsembiante, dimissionario.

Roma, addì 3 novembre 1942-XXI

(4200) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 novembre 1942-XXI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, con sede nel comune di Agliana (Pistoia).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 336, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, avente sede nel comune di Agliana (Pistoia) con la procedura di liquidazione coatta amministrativa preveduta dalle norme anzidette;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, avente sede nel comune di Agliana (Pistoia) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1942-XXI

(4201) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1942-XX.
« Gara nazionale istruttori » tra i produttori di fibre di ginestra.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Considerata l'opportunità di stimolare la produzione della fibra di ginestra con sistemi rustici;
Considerati i risultati ottenuti nella Prima campagna e nella Seconda campagna per la divulgazione in Italia dei sistemi rustici di sfibratura della ginestra;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo speciale delle Corporazioni in data 11 settembre 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette gare con premi tra i produttori di fibra di ginestra ottenuta con sistemi rustici.
È inoltre indetta una « Gara nazionale istruttori » tra i produttori che prestarono lodevolmente la loro opera in qualità di « rurali istruttori » nello svolgimento della Prima campagna nazionale per la divulgazione dei sistemi rustici di sfibratura della ginestra attuata direttamente dal Ministero delle corporazioni, oppure nella Seconda campagna nazionale attuata dal Ministero delle corporazioni per il tramite dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
Alle gare di cui ai commi precedenti possono partecipare coloro che da soli o con l'aiuto dei componenti delle rispettive famiglie producono fibra di ginestra con sistemi esclusivamente rustici, e quindi senza impiego di soda o di altre sostanze in commercio.

Art. 2.

Le gare di cui al precedente articolo sono limitate ai produttori dei Comuni compresi nei seguenti raggruppamenti:
1° raggruppamento: comprende i Comuni delle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Potenza, Matera ed il comune di Civitella Paganico;
2° raggruppamento: comprende le provincie di Catania, Messina, Palermo, Salerno, Napoli, Benevento, Avellino, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Ancona, Pesaro, Perugia, Grosseto (eccetto il comune di Civitella Paganico) Forlì, Piacenza, Alessandria, Imperia.
Sono esclusi i produttori dei comuni nel cui ambito territoriale esistono impianti attivi per la sfibratura della ginestra oppure sono distanti meno di 20 chilometri da località ove esistono tali impianti.

Art. 3.

Le gare sono le seguenti:
1) gare comunali con premio di L. 100 ciascuna per il produttore che entro il 31 marzo 1943-XXI avrà consegnato all'Ente che sarà indicato nel successivo art. 4 la maggior quantità di fibra;
2) gare provinciali, ciascuna con un primo premio di L. 1000, un secondo premio di L. 800 ed un terzo premio di L. 500 da conferirsi a quelli, fra i vincitori delle gare comunali, che avranno consegnato le maggiori quantità di fibra;
3) due gare interprovinciali, una per ciascun raggruppamento, con i seguenti premi: un primo premio

di L. 3500, un secondo premio di L. 3000, un terzo premio di L. 2500 da conferirsi a quelli, tra i vincitori delle gare provinciali, che avranno consegnato le maggiori quantità di fibra;

4) gara nazionale istruttori con tre premi: 1° premio di L. 5000; 2° premio di L. 4000; 3° premio di L. 3500, da conferirsi ai partecipanti che entro il 31 marzo 1943-XXI avranno consegnato le maggiori quantità di fibra.

Art. 4.

Le consegne della fibra di cui al precedente art. 3 devono essere effettuate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e per esso alle persone incaricate. Essa sarà pagata in ragione di L. 17 per kg. di prodotto che sia esente da parti legnose ed impurezze e contenga umidità in misura non superiore al 12 %.

Art. 5.

Le gare comunali avranno luogo in tutti i comuni nei quali il numero dei produttori conferenti della fibra sia non inferiore a 10 persone o famiglie produttrici.

Gli appartenenti ai comuni con meno di 10 produttori saranno riuniti per ciascuna provincia in un gruppo, per il quale avrà luogo l'assegnazione del premio come per i comuni.

S'intendono partecipanti alle gare comunali tutti i produttori che versano la fibra.

Per l'assegnazione del premio nelle gare comunali si richiede che il produttore abbia versato entro il 31 marzo 1943-XXI almeno 25 kg. di fibra, per i comuni appartenenti al 1° raggruppamento ed almeno 10 kg. di fibra per i comuni appartenenti al 2° raggruppamento.

Art. 6.

Le gare provinciali avranno luogo in tutte le provincie nelle quali il numero dei comuni in gara, compreso il gruppo di cui l'articolo precedente, non sia inferiore a 5.

I comuni delle altre provincie saranno riuniti, per ciascuno dei due raggruppamenti, in un gruppo per il quale potrà farsi luogo all'assegnazione dei premi provinciali.

S'intendono partecipanti alle gare provinciali tutti i vincitori delle gare comunali.

Art. 7.

Alle gare interprovinciali s'intendono partecipanti i vincitori delle gare provinciali dei rispettivi raggruppamenti.

Art. 8.

Per l'assegnazione dei premi della Gara nazionale istruttori si richiede il minimo di 100 kg. di fibra prodotta e consegnata dal concorrente.

I produttori istruttori di cui all'art. 1 che intendono partecipare alla gara debbono darne comunicazione al Ministero delle corporazioni - Ufficio ginestra - non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

I partecipanti alla Gara nazionale istruttori concorrono anche alle altre gare; non potranno, però, cumulare i premi di queste ultime con quello eventuale della Gara nazionale istruttori.

Art. 9.

A parità di quantitativi di fibra consegnata i premi saranno divisi in parti uguali fra i vincitori delle gare.

Art. 10.

Un'apposita Commissione di cinque membri da nominarsi con decreto Ministeriale esaminerà i risultati delle gare e formulerà le proposte per il conferimento dei premi.

Art. 11.

Con determinazione ministeriale sarà disposta l'attribuzione dei premi ai vincitori delle gare.

Art. 12.

L'importo dei premi di cui il presente decreto graverà sul capitolo 71 dello stato di previsione della spesa per il Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio 1942-XX - 1943-XXI e capitolo corrispondente per l'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(4203)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che il Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana ha trasmesso al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1215, che modifica il R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sull'istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa settentrionale.

(4213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

151° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 5 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1942-XX, registro n. 25 Corporazioni, foglio 139, con il quale alla eredità del duca di Gualtieri, oggi rappresentata dal dott. Edmondo De Giacomo, è concessa in ampliamento della miniera per zolfo Marmora Gualtieri, esercita dalla stessa eredità Gualtieri, per la durata di anni 50 (cinquanta) la facoltà di coltivare il giacimento solfifero sito in località denominata «Marmora Tenutella» in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 30, con il quale dalla concessione perpetua della miniera «Respica Alessi Grillo», sita nel territorio del comune di Enna, accordata con decreto 17 agosto 1937 e ai titolari della eredità indivisa di Pietro Notarbartolo e Costanza Moncada, duchi di Villarosa, rappresentati dall'amministratore giudiziario dell'eredità medesima Francesco Arezzo di Celano, domiciliato in Villarosa, è stralciata l'area pertinente alla miniera «Respica Restivo Alessi».

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 75, con il quale ai condomini rappresentati dal

sig. Termini Alessi Giovanni Arturo, domiciliato ad Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di minerale di zolfo nella località denominata « Respica Restivo Alessi », sita in territorio del comune di Enna.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 25, con il quale la concessione perpetua della facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle due sorgenti site in località denominata « Centro » o « Antiche Terme », in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, è trasferita dal sig. Filippo Chiappori alla Soc. an. Montegrotto, sedente in Padova.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1942-XX, registro 26 Corporazioni, foglio 84, con il quale ai condomini rappresentati dal sig. Tinebra Baldassare, domiciliato in Racalmuto, è concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di salgemma, siti in località denominata « Iacuzzo Pietre Bianche », in territorio del comune di Recalmuto, provincia di Agrigento, in perpetuo.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1942-XX, registro 26 Corporazioni, foglio 86, con il quale alla Società italiana Asfalti Bitumi Combustibili liquidi e Derivati (A.B.C.D.), con sede in Roma, è concessa per la durata di anni cinquanta, la facoltà di coltivare il giacimento di asfalto, sito in località denominata « Tabuna Spirdi », in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 30, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Gaspare Rotolo », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal sig. Gaspare Rotolo Lucania, domiciliato in Lercara, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 29, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Orto Paruzzo », sita in territorio del comune di Montedoro, provincia di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Lampasona Pietro, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942 XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 26, con il quale al sig. Ricifani Gaetano, domiciliato in Leonforte, provincia di Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Faccialavata Longo », in territorio del comune di Leonforte, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 24, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Bordonaro », sita in territorio del comune di Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Calderone Pietro, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 23, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « S. Giuseppe Cannataro-Lenza Talamo », sita in territorio del comune di Montedoro, provincia di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Lampasona Pietro, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro n. 26 Corporazioni, foglio 22, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Verona-Messineo », sita in territorio del comune di Villarosa, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Foderà Ottone, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro 26 Corporazioni, foglio 28, con il quale la facoltà di coltivare i minerali di zinco della miniera « Montecani », sita nel comune di Iglesias, provincia di Cagliari, accordata col decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX alla Soc an. nichelio e metalli nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata ad Iglesias presso la direzione della miniera predetta, è estesa ai minerali di piombo che si rinvengono nella miniera stessa.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1942-XX, registro 26 Corporazioni, foglio 27, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Ficuzza Serradimendola », sita in territorio del comune di Campobello di Licata, rappresentati dal sig. Ignazio La Lomia, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1942-XX, registro 26 Corporazioni, foglio 85, con il quale all'ingegnere Sibaldo Ziino, domiciliato in Messina, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di scisti bituminosi, sito in località denominata « Quartellari », in territorio del comune di Castroreale, provincia di Messina.

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1942-XX, registro 26 Corporazioni, foglio 81, con il quale alla « Litacrom » S.A.I. per l'Industria delle terre decoloranti ed affini, con sede in Milano, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di terre da sbianca, sito in località denominata « Ponte Vecchio », in territorio dei comuni di Urbino, Colbordolo, Tavullia, Montecalvo in Foglia e Mondaino, provincie di Pesaro e Forlì.

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1942-XX, registro 26 Corporazioni, foglio 82, con il quale alla S. A. Forze Endogene Napoletane (S.A.-F.E.N.), con sede in Napoli, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di vapori d'acqua, gas ed energie del sottosuolo suscettive di uso industriale, sito in località « Forio-Barano », nel territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 117, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « S. Nicola » e sezioni, sita in territorio del comune di Raddusa (Catania), rappresentata dal signor Pietro Paternò Landolina, domiciliato in S. Giovanni La Punta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 102, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falconera Cona », sita in territorio del comune di Cianciana, provincia di Agrigento, rappresentati dal signor Gaetano Martorana, domiciliato in Canicatti, provincia di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 116, con il quale ai condomini rappresentati dal signor Potenza Giuseppe, domiciliato in Leonforte, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di salgemma, siti in località denominata « Gessi » in territorio del comune di Leonforte, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 115, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « S. Caterina Piangiamore », sita in territorio del comune di Enna, rappresentati dal barone Giuseppe Maria Grimaldi, domiciliato ad Enna è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

(4206)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Circolare C. 330/28609 riguardante il tesseramento dei prodotti tessili e dei cappelli

Alle tabelle *A* e *B* allegate alla circolare C. 321/26985 del 21 ottobre 1942-XX (pubblicata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 ottobre 1942-XX) vengono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Tabella A (*Prodotti soggetti a tesseramento*).

a) Quadro I - alla voce 24 - si aggiunge la seguente nota: « I cappelli non formati, di feltro (feltri) sono equiparati ai cappelli di feltro ».

b) Quadro II - alla voce 19: il numero dei punti (tagliandi con cifre arabiche) corrispondenti ai cappelli di feltro, ecc., ovvero di paglia, ecc., per ragazza, è rispettivamente portato da 3 a 4 e da 2 a 3. L'annotazione circa la circonferenza massima (cm. 56) dei cappelli per ragazza è soppressa.

c) Quadro II - alla voce 19 - si aggiungono le note seguenti:

1) « I cappelli non formati, di feltro (feltri) sono equiparati ai cappelli di feltro »;

2) « I cappelli misti di feltro o tessuto, e di maglia, sono da classificare tra i cappelli di feltro, di velluto, di maglia o di altro tessuto, guarniti o non »;

3) « Nei cappelli di paglia, di scorza, di fibra di palma, di truciolo di legno o di altre simili materie, non si considerano come guarnizione nè il semplice nastro intorno alla cupola, nè la fodera del cappello ».

d) Quadro III - alle voci di questo quadro si aggiunge la seguente:

N. 10. — Cappelli (esclusi quelli di paglia e similari) e berretti, misura 47/51: numero dei punti (tagliandi con cifre arabiche) corrispondenti a ciascun articolo: 2.

Tabella B (*Prodotti non soggetti a tesseramento*).

Alla tabella *B* debbonsi aggiungere le voci seguenti:

Cappelli di paglia, per uomo, ragazzo e bambino;

Cappelli per sacerdoti;

Berretti e bustine per militari e corpi assimilati;

Berretti per dipendenti e agenti dello Stato, della Provincia e dei Comuni;

Berretti per gli appartenenti alle organizzazioni del P.N.F.

(4217) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi dei pomodori tardivi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in merito alla disciplina dei prezzi dei pomodori tardivi:

1) il prezzo alla produzione è fissato in lire 140 al quintale per merce nuda resa su veicolo del produttore franco stabilimento di lavorazione;

2) per le caratteristiche del prodotto e per le maggiorazioni commerciali rimangono in vigore le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 27 giugno 1942-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4218)

Comunicato relativo ai prezzi delle patate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in lire 80 al quintale il prezzo delle patate di scarto per uso zootecnico sia comuni che di tipo olandese, per merce resa su vagone franco stazione partenza dal centro di raccolta.

Restano in vigore le maggiorazioni mensili sul prezzo alla produzione determinate per le patate destinate all'alimentazione umana, da applicare a partire dal 1° novembre 1942-XXI.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4219)

Comunicato relativo ai prezzi alla produzione dei cavolifiori

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi alla produzione dei cavolifiori.

Il prezzo alla produzione dei cavolifiori viene determinato come segue:

prima qualità: cavolifiori bianchi, senza gambo, con un massimo di nove foglie verdi, con infiorescenza bianca o leggermente paglierina, sana, mercantile non sfiorita, di circonferenza minima di centimetri 25, lire 140 al quintale;

seconda qualità: cavolifiori come sopra con infiorescenza di circonferenza inferiore a centimetri 25, lire 100 al quintale.

I suddetti prezzi si riferiscono per merce nuda franco magazzino di lavorazione entro un raggio massimo di chilometri 10 dalla zona di produzione.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4220)

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 novembre 1942-XXI, il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Rieti è stato sciolto ed è stato nominato commissario dell'Ente il Cons. naz. conte Valentino Orsolini Cencelli.

(4208)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di decorazioni al valor militare

R. decreto 18 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1942-XX, registro 39 Guerra, pag. 213.

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita della medaglia d'argento al valor militare e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, erano stati loro concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Starace Francesco di Antonio, da Napoli, già sottotenente di complemento, nel 2° reggimento alpini (R. decreto 25 luglio 1941).

Riva Antonio fu Michele, da Seregno (Milano), già capitano di complemento nel 226° reggimento fanteria (Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918).

Alvano Domenico Pietro di Giuseppe, da Salemi (Trapani), già capitano di complemento nel 127° reggimento fanteria (Decreto Luogotenenziale 22 novembre 1917).

Di Roberto Roberto di Cesare, da Chieti, già capitano di complemento nel 123° reggimento fanteria (Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1917).

Frevola Raffaele fu Pasquale, da Vico Equense (Napoli), già capitano di complemento nel 47° reggimento fanteria (Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919).

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, sono stati loro concessi:

MEDAGLIA DI BRONZO

Ragazzi Michele Luigi di Vittorio, da Genova, già capitano di complemento 71° reggimento fanteria (R. decreto 18 novembre 1920).

Bevilacqua Ugo di Carlo, da Novara, già capitano di complemento nel 2° reggimento fanteria (R. decreto 13 luglio 1919).

Vanetti Angelo di Francesco, da Re (Novara), caporale nel 5° reggimento fanteria (R. decreto 8 agosto 1920).

Bernabei Liberato di Andrea, da Castel di Seri (L'Aquila), soldato nel 5° reggimento alpini (Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919).

Cerutti Geremia di Dionigi, da Caprezzo (Novara), già sergente nel 2° reggimento artiglieria da montagna (Decreto Luogotenenziale 22 novembre 1917).

I sottonotati militari in congedo sono incorsi nella perdita delle croci di guerra al valor militare, già loro concesse con i decreti rispettivamente citati:

CROCE DI GUERRA

Volta Giovanni Alfredo, da Ferrara, già capitano nel Deposito cavalleria libica (R. decreto 7 agosto 1925).

Longari Lodovico Sante fu Antonio, da Montodine (Cremona), già tenente di complemento nel 26° reggimento artiglieria da campagna (R. decreto 3 aprile 1926).

Scarpa Giuseppe fu Luigi da Trani (Bari), già sergente nella 1ª legione libica della Tripolitania (R. decreto 11 novembre 1938).

Riva Antonio fu Michele, da Seregno (Milano), già capitano di complemento nel 226° reggimento fanteria (R. decreto 3 aprile 1924).

Bevilacqua Ugo di Carlo, da Novara, già capitano di complemento nel 2° reggimento fanteria (R. decreto 3 aprile 1926).

(4211)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, con sede nel comune di Agliana (Pistoia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, avente sede nel comune di Agliana (Pistoia), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

Il rag. Raimondo Magnani fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, avente sede nel comune di Agliana (Pistoia) ed i signori cav. avv. Martino Moscardi di Aristide, cav. rag. Francesco Calcagno di Biagio e rag. Umberto Buiani fu Ermando sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4202)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cutro (Catanzaro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cutro, con sede in Cutro;

Dispone:

Il signor Corrado Grandinetti è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cutro, con sede in Cutro (Catanzaro), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4193)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo i primi cinque idonei dopo i vincitori del concorso a 50 posti di segretario in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVIII, n. 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 55987-1306.3.12-1.3.1 del 15 ottobre 1942-XX;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040-24-171485 in data 27 ottobre 1942-XX;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — I primi cinque candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 50 posti di segretario in prova bandito col decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1723, possono essere assunti a ruolo.
2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati col su menzionato decreto Ministeriale.

Roma, addì 27 ottobre 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4204)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito, relativa al concorso a 100 posti di alunno d'ordine degli uffici, pubblicata a pag. 4287 della *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1942-XX, al n. 134, deve leggersi *Beltrani Vittorio* anzichè *Beltrami Vittorio*.

(4198)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.